C.N.F., Sent., 25 ottobre 2024, n. 386
(Omissis)

Svolgimento del processo
sul ricorso presentato in data 27 febbraio 2024 dall'Abogado [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] in data [OMISSIS] ed ivi residente in Via [OMISSIS], Cod. Fisc. [OMISSIS], rappresentato e difeso dall'Avv. [OMISSIS], con studio in [OMISSIS], Cod. Fisc. [OMISSIS], pec: [OMISSIS], avverso la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di V. del 6 Dicembre 2023 con la quale è stata disposta la cancellazione dell'Abogado [RICORRENTE] dalla Sezione Speciale per carenza dei requisiti di cui all'art. 21 della Legge n. 247/2012. per il ricorrente nessuno è comparso; Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di V., regolarmente citato, nessuno è presente; Il Consigliere relatore avv. Giampiero Cassi svolge la relazione;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; FATTO Con comunicazione inviata via Pec in data 19 ottobre 2023, ricevuta dal destinatario nella stessa data, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di V. inviava all'Abogado [RICORRENTE] la comunicazione con l'avviso dell'avvio del procedimento per la cancellazione dello stesso dalla Sezione Speciale ex art. 6 del D.Lgs. n. 96/2001, ovverosia dalla Sezione Speciale per gli Avvocati Stabiliti dell'Albo degli Avvocati, per la carenza, in violazione dell'art. 21 della Legge n. 247/2012, del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione di avvocato, la cui esistenza e la cui verifica il COA di V. asseriva essere richieste dall'art. 2 del D.Lgs. n. 47/2016 anche per avvocati iscritti alla Sezione Speciale dell'Albo a norma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 96/2001. In tale comunicazione di avvio del procedimento il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di V. sottolineava che, con Pec del 3 agosto 2023 e con PEC del 20 settembre 2023, l'Abogado [RICORRENTE] aveva comunicato, tra le altre cose, al suddetto Consiglio dell'Ordine che, al momento dell'iscrizione, egli era alle dipendenze del Comune di C. e lo era rimasto fino al giorno 1 Novembre 2022, data nella quale era andato in pensione, che non aveva mai esercitato la professione di avvocato e che non aveva mai avuto rilasciata la Partita IVA. Con delibera del 6 dicembre 2023, comunicata all'interessato a mezzo Pec in data 29 dicembre 2023, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di V., rilevato che l'Abogado [RICORRENTE] non aveva fatto pervenire alcuna osservazione, né la richiesta di essere sentito personalmente, ha deliberato la cancellazione dell'Abogado [RICORRENTE] dalla Sezione Speciale per gli Avvocati Stabiliti dell'Albo degli Avvocati, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 96/2001, come previsto dall'art. 15, comma 1, lett. i), della Legge n. 247/2012. L'Avv. [RICORRENTE], con l'assistenza dell'Avv. [OMISSIS], ha presentato in data 27 febbraio 2024 ricorso avverso la suddetta delibera del COA di V.i per i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 3, comma 2, della Direttiva 98/5/CE e degli artt. 6, comma 2, 12 e 13 del D.Lgs. 96/2001, sostenendo il ricorrente che, secondo la giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense e della Suprema Corte di Cassazione, in relazione agli avvocati stabiliti, gli Ordini, oltre a) al certificato di cittadinanza di uno Stato membro della Unione Europea, b) al certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva e c) all'attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di uno Stato membro di origine rilasciato in data

non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, non possono richiedere requisiti ulteriori e ultronei e che non è consentita la verifica dello svolgimento dell'attività professionale con riferimento al triennio di stabilimento antecedente alla domanda di integrazione, potendo detta verifica essere effettuata solo al momento di presentazione di detta domanda;
2) violazione dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 47/2016, sostenendo il ricorrente che la verifica circa l'esercizio della professione non può essere svolta nel periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all'Albo e che, pertanto, essendosi l'Abogado [RICORRENTE] iscritto per la prima volta in data 20 novembre 2019, non avrebbe potuto svolgersi nei suoi confronti alcuna verifica;
3) vizio di carenza di motivazione, sostenendo il ricorrente: (i) che nella delibera del COA di Velletri da lui impugnata non sarebbe stato precisato quando e dove l'Abogado [RICORRENTE] avrebbe effettuato le dichiarazioni del medesimo menzionate nella delibera stessa, né i criteri per la valutazione dell'attività professionale dello stesso, (ii) che, relativamente al requisito di cui all'art. 21, comma 1, della Legge n. 247/2012, la norma prevede che le modalità di accertamento devono essere disciplinate da un regolamento e (iii) che, relativamente all'asserita mancanza della partita IVA, il COA di V. non avrebbe valutato che l'Abogado [RICORRENTE] poteva essere membro di una società o di un'associazione professionale, il che avrebbe giustificato la mancanza di una sua Partita IVA personale;
4) violazione dell'art. 17, comma 13, della Legge n. 247/2012, lamentando il ricorrente che la delibera impugnata, datata 6 dicembre 2023, era stata notificata in data 29 dicembre 2023, oltre i quindici giorni previsti dalla suindicata disposizione normativa.
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di V. in data 28 giugno 2024 inviava al Consiglio Nazionale Forense deduzioni scritte, con le quali, oltre a depositare quattro documenti - costituiti: dalle copie
1) della dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'Abogado [RICORRENTE] del 20 maggio 2019,
2) della PEC dell'Abogado [RICORRENTE] del 3 agosto 2023,
3) della PEC dell'Abogado [RICORRENTE] del 20 settembre 2023 e
4) della PEC dell'Abogado [RICORRENTE] del 3 gennaio 2024 - si opponeva all'accoglimento del ricorso dell'Abogado [RICORRENTE] e ne chiedeva il rigetto, rilevando che:- il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di V. non aveva proceduto di sua iniziativa e per proprio impulso ad alcuna verifica nei confronti dell'Abogado [RICORRENTE] sulla continuità dell'esercizio della professione da parte di quest'ultimo ed aveva, invece, dovuto prendere atto delle dichiarazioni provenienti dallo stesso ricorrente, consacrate nella PEC del 3 agosto 2023 e nella PEC del 20 settembre 2023 del medesimo, con le quali il ricorrente, nell'ambito del procedimento di sospensione amministrativa attivato nei confronti dell'Abogado [RICORRENTE] su impulso della Cassa Forense per il mancato invio del Mod. 5 e per il mancato pagamento dei contributi previdenziali, aveva effettuato le dichiarazioni il cui contenuto aveva dato origine al procedimento di cancellazione, sottolineando come tali dichiarazioni, per il fatto di provenire dall'Abogado [RICORRENTE], avevano valore confessorio;- in particolare, dalla PEC del ricorrente del 3 agosto 2023 il COA di V. aveva appreso:

a) che l'Abogado [RICORRENTE], all'atto della domanda di iscrizione presso l'Ordine degli Avvocati di Velletri presentata in data 19 febbraio 2019, alla data della delibera di iscrizione del 17 luglio 2019 ed alla data del giuramento del 9 ottobre 2019, pur avendo dichiarato di non avere alcuna incompatibilità di cui all'art. 18 della Legge n. 247/2012, risultava dipendente del Comune di C., dal quale avrebbe ottenuto il permesso di iscriversi all'Ordine Forense "ma non ad esercitare l'attività", e dal quale sarebbe andato in quiescenza solo a far data dal giorno 1 novembre 2022;
b) che l'Abogado [RICORRENTE] non avrebbe mai esercito l'attività professionale;- dalla successiva mail del 20 settembre 2023, inviata dal ricorrente sempre in riferimento al procedimento disciplinare attivato su impulso della Cassa Forense, il COA di V. aveva appreso:
a) nuovamente che l'Abogado [RICORRENTE] "al momento dell'iscrizione era dipendente del Comune di Canicattì a cui aveva fatto richiesta con esito favorevole di mantenere l'iscrizione all'Albo", essendo andato in pensione da detto Ente soltanto il successivo 1 novembre 2022;
b) nuovamente che "nonostante era iscritto all'albo non ha mai di fatto esercitato la professione";
c) "tanto è vero che non ha mai avuto rilasciata la partita IVA";
- dunque, non vi era stata da parte del COA di V. alcuna iniziativa di "verifica" ma soltanto la presa d'atto dell'assenza delle condizioni legittimanti la permanenza dell'iscrizione dell'Abogado [RICORRENTE] all'Albo degli Avvocati, Sezione Speciale per gli Avvocati Stabiliti.
- stante il fatto che il COA di V. non aveva effettuato di propria iniziativa alcuna verifica e si era limitato a prendere atto di quanto dichiarato dallo stesso Abogado [RICORRENTE], non vi era stata alcuna violazione dell'art. 3, comma 2, della Direttiva 98/5/CE e degli artt. 6, comma 2, 12 e 13, del D.Lgs. n. 96/2001, né dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 47/2016, e, conseguentemente il primo e il secondo motivo del ricorso dell'Abogado [RICORRENTE] sarebbero infondati;
- il terzo motivo del ricorso anch'esso asseritamente infondato in quanto la delibera di cancellazione riportava compiutamente la motivazione in forza della quale si era proceduto alla cancellazione nonché i riferimenti normativi applicati e richiamava anche le due PEC succitate, riportando il tenore del loro contenuto nel corpo motivazionale della delibera di cancellazione e nell'avviso di avvio del procedimento, oltre al fatto che il ricorrente avrebbe potuto avvalersi delle facoltà di essere sentito e/o di produrre proprie deduzioni, facoltà queste a cui l'Abogado [RICORRENTE] aveva ritenuto di non dover ricorrere;
- ugualmente per la la deduzione afferente il vizio di motivazione per carenza di istruttoria in ordine alla mancata verifica della appartenenza del ricorrente ad una associazione professionale non risultava conferente nel caso de quo, atteso che anche il professionista che partecipa ad una società professionale deve essere dotato di propria partita IVA;
- l'ultimo motivo di impugnativa, vertente sulla tardività della notificazione del provvedimento di cancellazione oltre il termine dei 15 giorni dalla emissione, non ha influito sulla legittimità della delibera, atteso che il ricorrente ha potuto, comunque, dispiegare compiutamente il proprio diritto di difesa avverso la delibera di cancellazione e, comunque, il predetto termine non pare essere

dotato di perentorietà in quanto non è munito di alcuna sanzione ricadente sul provvedimento in caso di inosservanza del termine stesso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Per ragioni di ordine logico va esaminato per primo il quarto e ultimo motivo del ricorso dell'Abogado [RICORRENTE], con il quale viene lamentata la violazione del termine di cui all'art. 17, comma 13, della Legge n. 247/2012, per la notifica della delibera impugnata, anche detto motivo non può essere accolto, atteso che il termine previsto da tale disposizione normativa ha natura ordinatoria e non perentoria, in quanto la natura perentoria deve risultare espressamente dalla legge. Inoltre, il ricorrente non ha dedotto quale sarebbe stato il pregiudizio alla sua difesa che sarebbe derivato dal mancato rispetto del termine suindicato e, in ogni caso, sotto tale profilo, non si è verificato alcun pregiudizio, avendo l'Abogado [RICORRENTE] tempestivamente e ritualmente impugnato la delibera in questione. Dunque, l'inosservanza del termine suddetto non determina né la nullità della delibera impugnata, né altra ipotesi di vizio del procedimento, non essendo il mancato rispetto del termine stesso correlato ad alcuna sanzione che incida sulla validità della delibera in questione (con riferimento all'analogo termine di cui all'art. 17, comma 7, della Legge n. 247/2012, cfr. sentenza del Consiglio Nazionale Forense, 13 luglio 2020, n. 105 e le pronunce in essa richiamate; cfr. anche sentenza del Consiglio Nazionale Forense, 2 maggio 2016, n. 100).

2. Venendo al merito dell'impugnazione va premesso che l'Abogado [RICORRENTE], membro dell'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (oggi Ilustre Colegio de la Abogacia de Madrid), residente in [OMISSIS], in data 19 febbraio 2019 ha presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 96/2001, la domanda per essere iscritto alla Sezione Speciale dell'Albo degli Avvocati di detto Ordine per gli Avvocati Stabiliti, indicando di avere domicilio professionale in V., Via [OMISSIS] (indirizzo questo che risulta dagli atti del procedimento e dovendo, comunque, il richiedente l'iscrizione avere la stabile residenza o il domicilio professionale nella circoscrizione del Tribunale e/o del COA di V.), in data 20 maggio 2019 ha presentato apposita dichiarazione sostituiva di certificazione per attestare la sussistenza dei requisiti per svolgere la professione e l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 18 della Legge n. 247/2012, e, dopo che in data 17 luglio 2019 era stata emessa dal suindicato Consiglio dell'Ordine la delibera di iscrizione, in data 9 ottobre 2019 ha assunto l'impegno solenne di cui all'art. 8 della Legge n. 247/2012, che costituiva la condizione per l'esercizio dell'attività.

Tale iscrizione nella Sezione Speciale dell'Albo degli Avvocati per gli Avvocati Stabiliti dell'Ordine di V., ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 91/2006 e anche ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 247/2012, secondo il quale presso ciascun Consiglio dell'Ordine è istituita e tenuta aggiornata la Sezione Speciale dell'Albo degli Avvocati Stabiliti di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 96/2001, che abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario, presupponeva che l'Abogado [RICORRENTE], oltre ad essere in possesso del titolo professionale rilasciato da uno Stato membro dell'Unione Europea, avesse il suo domicilio professionale (costituito dal luogo dove egli svolgeva la professione forense) nella circoscrizione del Tribunale di Velletri e/o dell'Ordine degli Avvocati di

Velletri, nonché che lo stesso Abogado [RICORRENTE], come, peraltro, da lui espressamente attestato con la succitata sua dichiarazione sostitutiva di certificazione del 20 maggio 2019, copia della quale è stata depositata dal COA di Velletri con le sue deduzioni del 28 giugno 2024, non si trovasse in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 18 della Legge n. 247/2012, inclusa quella secondo cui la professione forense è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato.
Nell'anno 2023, poiché il COA di Velletri, a seguito della comunicazione della Cassa Forense che aveva segnalato il mancato invio del Mod. 5 ed il mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte del suddetto Abogado [RICORRENTE], aveva dovuto aprire nei confronti di quest'ultimo il procedimento amministrativo di sospensione dalla Sezione Speciale dell'Albo. L' Abogado [RICORRENTE], per sostenere che egli non era tenuto al pagamento dei contributi previdenziali alla Cassa Forense, con PEC del 3 agosto 2023 e con PEC del 20 settembre 2023, le cui copie sono state depositate dal COA di Velletri con le proprie deduzioni del 28 giugno 2024, rispettivamente quale documento n. 2 e quale documento n. 3, ha espressamente comunicato al summenzionato Consiglio dell'Ordine che:-- PEC del 3 agosto 2023: "…..io ero dipendente del Comune di Canicattì sono stato autorizzato a iscrivermi ma non ad esercitare l'attività, che peraltro non ho mai esercitato. dal 01/11/2022 sono in pensione…..."; PEC del 20 settembre 2023: "….il sottoscritto si permette di portare a conoscenza di questi rispettabili ordini delle seguenti notizie:……..al momento dell'iscrizione era dipendente del Comune di Canicattì a cui aveva fatto richiesta con esito favorevole, di mantenere l'iscrizione all'albo. Nonostante era scritto all'albo non ha mai di fatto esercitato la professione tanto è vero che non ha mai avuto rilasciata la partita IVA….da novembre 2022 il sottoscritto è in pensione…..".
Quindi, il COA di Velletri, essendo venuto a conoscenza dei fatti suindicati, determinanti l'insussistenza delle condizioni di iscrizione nella Sezione Speciale per gli Avvocati Stabiliti dell'Albo degli Avvocati, previa comunicazione all'interessato in data 11 ottobre 2023 dell'avviso di avvio del procedimento, promuoveva il procedimento per la cancellazione dell'Abogado [RICORRENTE] da tale Sezione Speciale e, non avendo l'interessato, dopo aver ricevuto tale comunicazione di avvio del procedimento, fatto pervenire al COA di Velletri alcuna deduzione, né alcuna richiesta di essere ascoltato, con delibera emessa in data 6 dicembre 2023 e notificata in data 29 dicembre 2023 (doc.to n. 1 depositato dal ricorrente), ne la cancellazione, con la seguente motivazione: "…..Vista la comunicazione di questo Consiglio inviata, tramite messaggio di posta elettronica certificata, al Dott. [RICORRENTE] il 19.10.2023 e da questi ricevuta in pari data, con la quale si comunicava l'avvio del procedimento di cancellazione dall'Albo degli Avvocati – sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti – ai sensi dell'art. 17 L. n. 247/2012 per essere venuto meno il requisito di cui all'art. 21 comma 1 della L. 247 del 2012 che subordina la permanenza dell'iscrizione all'albo degli avvocati all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente; requisiti, come individuati all'art. 2 comma 2 del D.Lgs n. 47 del 2016, la cui esistenza e verifica, è richiesta, dall'art. 2 del D.Lgs 47/2016, anche agli avvocati iscritti all'Albo a norma dell'art. 6 del D.Lgs 2.2.2001 n. 96; Visto l'invito rivolto al Dr [RICORRENTE] ai sensi

dell’art. 17 comma 12 della L. 247/2012 con la citata comunicazione PEC di avvio del procedimento a presentare eventuali osservazioni entro il termine di giorni trenta dalla ricezione della detta comunicazione con la facoltà di chiedere di essere ascoltato personalmente; Preso atto che nessuna osservazione è pervenuta dal Dr [RICORRENTE] né tanto meno la richiesta di essere sentito personalmente; Considerato che le motivazioni addotte per promuovere il procedimento di cancellazione e costituite dalla circostanza che il Dr [RICORRENTE] ha dichiarato di non aver mai svolto la professione di avvocato, in quanto prima dipendente del Comune di Canicattì ed ora in quiescenza e di non avere una partita IVA, non sono state superate da contrarie evidenze, tanto da far ritenere essere venuto meno il requisito di cui all’art. 21 comma 1 della L. 247 del 2012 che subordina la permanenza dell’iscrizione all’albo degli avvocati all’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente; Ritenuto che l’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, co. 2, lett. a. L. n. 247/2012) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, co. 2, lett. c. L. n. 247/2012) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, co. 1 L. n. 247/2012); Ritenuto di conseguenza in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dall’albo professionale di soggetti privi dei requisiti per esercitare legittimamente l’attività professionale; Riscontrata l’assenza di procedimenti disciplinari in corso in capo al Dott. [RICORRENTE] ai sensi dell’art. 17, co. 16 L. n. 247/2012…….”.
Nella comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione (documento n. 2 depositato dal ricorrente), il COA di Velletri dava espressamente atto di avere ricevuto le suindicate comunicazioni inviate dall’Abogado [RICORRENTE] via PEC in data 3 agosto 2023 e in data 20 settembre 2023, nonché di quanto in esse dichiarato, e nella motivazione della delibera impugnata l’Ente richiamava espressamente la suddetta comunicazione con l’avviso dell’avvio del procedimento ed il contenuto della stessa. Dunque, come indicato nella delibera impugnata e nella comunicazione di avvio del procedimento, richiamata nella delibera stessa, nonché come risulta dai summenzionati documenti prodotti dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Velletri con le sue deduzioni del 28 giugno 2024, il suddetto Consiglio dell’Ordine non ha, di sua iniziativa, svolto alcuna verifica circa l’esercizio effettivo da parte dell’Abogado [RICORRENTE] della professione forense ed è venuto a conoscenza dei fatti posti a base della delibera di cancellazione impugnata dal ricorrente esclusivamente dalle due succitate comunicazioni inviate a mezzo PEC, in data 3 agosto 2023 e in data 20 settembre 2023, dall’Abogado [RICORRENTE] medesimo al COA di V..
Pertanto, è stato lo stesso Abogado [RICORRENTE], di sua libera iniziativa e al fine di sostenere di non essere soggetto al pagamento dei contributi previdenziali correlati all’esercizio dell’attività professionale forense, a dichiarare la sussistenza di circostanze incompatibili con l’esercizio di tale attività e, comunque, a dichiarare che non aveva mai esercitato detta attività, il che implica anche che egli non avesse nemmeno alcun domicilio professionale nella circoscrizione di V. o altrove. È importante notare che l’Abogado [RICORRENTE], nelle sue suindicate comunicazioni del 3 agosto 2023 e del 20 settembre 2023, pur avendo dato atto di essere andato in pensione in data 1 novembre 2022, non ha mai detto di avere, a quel punto, iniziato ad esercitare la professione

forense e anzi, come sopra rilevato, ha dichiarato e ribadito di non avere mai esercitato tale attività.
Solo con una sua successiva comunicazione, inviata via pec al COA di V. in data del 3 gennaio 2024, l'Abogado [RICORRENTE] ha dichiarato che, dopo essere stato collocato in quiescenza dal Comune di C., egli si sarebbe aggregato ad uno studio legale (senza, peraltro, precisare quale e dove), onde poter svolgere l'attività professionale di avvocato. Tale ultima comunicazione, tuttavia, oltre a risultare in contrasto con quelle inviate in precedenza dallo stesso Abogado [RICORRENTE], è pervenuta al COA di Velletri quando la delibera di cancellazione era già stata emessa e notificata, ragione per cui non se ne può tener conto al fine di valutare la legittimità del provvedimento, tant'è che l'Abogado [RICORRENTE] non l'ha neppure menzionata nel proprio ricorso al Consiglio Nazionale Forense e questo Consiglio Nazionale Forense ne è venuto a conoscenza solo perché copia della medesima è stata depositata dal COA di Velletri con le sue deduzioni del 28 giugno 2024, quale documento n. 4, evidentemente perché ritenuta da quest'ultimo indicativa di una condotta non lineare dell'Abogado [RICORRENTE], il quale ha effettuato dichiarazioni discordanti, a seconda di quello che egli riteneva essere il suo interesse del momento.
Ne consegue che ciò che rileva, ai fini del presente procedimento, è che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di V., in forza di dichiarazioni rese spontaneamente dallo stesso Abogado [RICORRENTE], è venuto a conoscenza sia del fatto che il suddetto Abogado si era iscritto nella Sezione Speciale per gli Avvocati Stabiliti dell'Albo degli Avvocati di V., nonostante che egli, al momento di detta iscrizione, fosse dipendente del Comune di C. e avesse dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, sia del fatto che egli non aveva mai esercitato l'attività forense, il che implicava, oltre alla presenza di una situazione di incompatibilità, quanto meno fino alla data del 31 ottobre 2022, atteso che il ricorrente ha affermato di essere andato in pensione solo dal giorno successivo, anche l'insussistenza delle condizioni che legittimavano la sua iscrizione alla Sezione Speciale per gli Avvocati Stabiliti dell'Albo degli Avvocati di V..
A ciò si aggiunga che l'Abogado [RICORRENTE] ha sempre dichiarato di essere residente in Canicattì, dove, per sua stessa ammissione, esercitava anche la sua stabile attività lavorativa subordinata di dipendente del Comune di C., e la precisazione di non avere mai esercitato l'attività forense, oltre a rivelare l'insussistenza del requisito costituito, appunto, dallo svolgimento dell'attività forense, evidenziava anche che egli non avesse mai avuto alcun domicilio professionale nella circoscrizione dell'Ordine degli Avvocati di V. (o altrove). Dunque, l'indicazione da lui resa di avere il domicilio professionale in V., Via [OMISSIS], o comunque di esercitare la professione forense nella circoscrizione dell'Ordine degli Avvocati di V., risulta palesemente fittizia mancando del tutto il presupposto territoriale che legittima la sua iscrizione alla Sezione Speciale per gli Avvocati Stabiliti, dell'Ordine degli Avvocati di .. Dalla documentazione versati in atti, infatti, risulta che il ricorrente non abbia mai avuto la residenza o il domicilio professionale all'interno del circondario di tale Ordine, posto che la sua residenza era, come sopra detto, in Canicattì e che egli, non svolgendo alcuna attività professionale, non aveva nemmeno alcun domicilio professionale (in

Velletri o altrove). Tale circostanza il che preclude la sua iscrizione alla Sezione Speciale per gli Avvocati Stabiliti dell'Albo degli Avvocati di V. anche per il fatto che l'articolo 7 della Legge n. 247/2012 prevede che l'avvocato debba iscriversi nell'Albo del circondario del Tribunale dove egli abbia il domicilio professionale, "di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente", nel caso di specie del tutto insussistente.
L'Abogado [RICORRENTE], nel suo ricorso, non ha contestato la veridicità di quanto da lui stesso dichiarato nelle sue succitate PEC del 3 agosto 2023 e del 20 settembre 2023, nonché indicato nella comunicazione con l'avviso dell'avvio del procedimento e nella delibera impugnata, circa il fatto che, se pur iscritto alla Sezione Speciale dell'Albo per gli Avvocati Stabiliti, egli non aveva mai svolto la professione forense, né aveva mai avuto la Partita IVA, e circa il fatto che egli era stato dipendente del Comune di C. fino al giorno 1 novembre 2022, data nella quale era andato in pensione, essendosi, sul punto, limitato a dedurre che nella delibera del COA di V. non sarebbe stato precisato quando e dove il ricorrente avrebbe effettuato le dichiarazioni del medesimo menzionate nella delibera stessa.
Peraltro, in realtà, la delibera impugnata è corredata da un'adeguata motivazione e, comunque, nella delibera stessa viene espressamente richiamata la comunicazione con l'avviso dell'avvio del procedimento inviata dal COA di V.via PEC in data 19 ottobre 2023 all'odierno ricorrente e da quest'ultimo ricevuta in pari data, nella quale comunicazione il COA di V. aveva esplicitamente indicato che, con PEC del 3 agosto 2023 e con PEC del 20 settembre 2023, l'Abogado [RICORRENTE] aveva comunicato, tra le altre cose, al suddetto Consiglio dell'Ordine che egli al momento dell'iscrizione era alle dipendenze del Comune di C., che era andato in pensione il giorno 1 novembre 2022, che non aveva mai esercitato la professione forense e che non aveva mai avuto rilasciata la Partita IVA, dal che consegue che non può essere ravvisato alcun vizio di motivazione della suddetta delibera, posto che costituisce principio pacifico che un atto amministrativo può essere motivato anche "per relationem", purché, come si è, appunto, verificato nel caso di specie, siano indicati e resi disponibili gli atti a cui si fa rinvio (cfr., tra le tante, Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 novembre 2023, n. 9885; Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 marzo 2023, n. 3001).
L'Abogado [RICORRENTE], nel suo ricorso al C.N.F., non ha negato di avere ricevuto la suddetta comunicazione con l'avviso dell'avvio del procedimento, né ha negato le summenzionate circostanze, salvo, relativamente solo alla mancanza della Partita IVA, sostenere che il COA di V. non aveva valutato che l'Abogado [RICORRENTE] avrebbe potuto essere membro di una società o associazione professionale, il che avrebbe giustificato la mancanza di una sua Partita IVA personale, ma, se davvero egli avesse rivestito tali qualità di socio o di associato, avrebbe dovuto indicare la società o l'associazione professionale di appartenenza e, comunque, è stato lui stesso a dichiarare, con la sua succitata dichiarazione del 20 settembre 2023, di non avere "mai avuta rilasciata la partita IVA".
Quanto poi alla censura del ricorrente secondo cui la delibera impugnata sarebbe illegittima perché le modalità di accertamento del requisito concernente l'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione

avrebbero dovuto essere disciplinate da un regolamento, la stessa risulta superata dal fatto, ampiamente affrontato supra, che il COA di V. non ha effettuato di sua iniziativa alcuna verifica e che la mancanza di detto requisito è stata dichiarata e confessata spontaneamente dall'Abogado [RICORRENTE], ragione per la quale tale mancanza risulta pacifica e incontestabile. Dunque, sotto il profilo motivazionale, la delibera impugnata risulta pienamente legittima e, sotto il profilo fattuale, quanto indicato nella delibera impugnata stessa non può essere messo in discussione, con conseguente rigetto del terzo motivo del ricorso dell'Abogado [RICORRENTE]

3. Occorre, quindi, valutare la fondatezza, o meno, dei primi due motivi del ricorso dell'Abogado [RICORRENTE], con i quali quest'ultimo ha lamentato la violazione dell'art. 3, comma 2, della Direttiva 98/5/CE e degli artt. 6, comma 2, 12 e 13 del D.Lgs. n. 96/2001, nonché la violazione dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 47/2016 (in realtà si tratta del D.M. n. 47/2016), sotto il profilo che il COA di Velletri, ex artt. 2, 12 e 13 del D.Lgs. n. 96/2001, avrebbe potuto effettuare una verifica circa l'effettivo e regolare esercizio della professione forense solo decorso un triennio dall'iscrizione dell'Avvocato Stabilito nella Sezione Speciale dell'Albo, quando quest'ultimo avesse presentato la domanda di integrazione nella professione di avvocato, ed ex art. 2, comma 1, del D.M. n. 47/2016, non avrebbe potuto effettuare alcuna verifica nei primi cinque anni dall'iscrizione sulla sussistenza dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. Non vi è dubbio che le disposizioni suindicate, così come applicate e interpretate dalle pronunce di questo Consiglio Nazionale Forense (sentenza del Consiglio Nazionale Forense, 7 marzo 2016, n. 47) e della Suprema Corte di Cassazione (Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 4 marzo 2016, n. 4252), menzionate dall'Abogado [RICORRENTE] nel suo ricorso, non consentono ad un Consiglio dell'Ordine di poter verificare di propria iniziativa, nei cinque anni dalla prima iscrizione la sussistenza dell'esercizio da parte dell'iscritto della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, né gli consentono, nel periodo di iscrizione dell'Avvocato Stabilito nella Sezione Speciale dell'Albo, di verificare l'effettivo esercizio della professione da parte dell'Avvocato Stabilito stesso, atteso che tale verifica può e deve essere effettuata solo nel momento in cui quest'ultimo, decorsi almeno tre anni dall'iscrizione, presenta la domanda di integrazione nella professione di avvocato.

Peraltro, nel caso di specie, il COA di V., come sopra rilevato, non ha effettuato, di sua iniziativa e per suo impulso, alcuna verifica sull'esercizio dell'attività forense da parte dell'Abogado [RICORRENTE], per cui, sotto questo profilo, il suddetto COA non ha violato né il disposto degli artt. 6, 12 e 13 del D.Lgs. n. 96/2001, né il disposto dell'art, 2, comma 1, del D.M. n. 47/2016, ed è venuto a conoscenza del fatto che il ricorrente non aveva mai svolto, né svolgeva alcuna attività forense esclusivamente a seguito di spontanee dichiarazioni in tal senso rese ed inviate dall'Abogado [RICORRENTE] stesso al summenzionato COA di Velletri, per sottrarsi all'obbligo di dover pagare i contributi alla Cassa Forense (obbligo questo, peraltro, espressamente previsto dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 96/2001).

Più precisamente, da tali dichiarazioni risultava (e risulta) in modo inequivocabile non solo che l'Abogado [RICORRENTE], fino dal momento della sua iscrizione

nella Sezione Speciale dell'Albo degli Avvocati per gli Avvocati Stabiliti, non aveva mai svolto alcuna attività professionale forense, come dimostrato anche dalla mancanza della partita IVA, ma anche che egli si era iscritto in detta Sezione Speciale con la specifica intenzione di non svolgere alcuna attività forense, stante la sussistenza del suo rapporto di lavoro dipendente con il Comune di C., il quale, per stessa ammissione del ricorrente, aveva dato il suo consenso solo all'iscrizione nella Sezione Speciale dell'Albo, ma non anche all'esercizio in concreto della professione forense da parte del ricorrente medesimo.
Da tali dichiarazioni risultava (e risulta), inoltre, che l'Abogado [RICORRENTE], pacificamente residente in [OMISSIS], dove aveva anche svolto stabilmente la sua attività di lavoratore subordinato alle dipendenze del Comune di C. fino al giorno 1 novembre 2022, data nella quale era andato in pensione, non aveva, in concreto, alcun domicilio professionale nel circondario del Tribunale di V. e/o dell'Ordine degli Avvocati di V., posto che il fatto che egli abbia dichiarato di non avere mai svolto l'attività professionale forense implicava anche che egli non avesse mai avuto un domicilio professionale nel suddetto circondario (o altrove), ragione per cui, nel caso di specie, difettava il requisito indispensabile per l'iscrizione nella Sezione Speciale per gli Avvocati Stabiliti dell'Albo degli Avvocati dell'Ordine degli Avvocati di V. costituito dall'avere il ricorrente la residenza o il domicilio professionale nel circoscrizione del COA di V., requisito questo che, peraltro, avrebbe potuto essere oggetto di verifica su iniziativa anche del summenzionato Consiglio dell'Ordine.
Ciò in quanto, nell'art. 6, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 96/2001, si prevede quanto segue:
"1. Per l'esercizio permanente in Italia della professione di avvocato i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli di cui all'articolo 2 sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale dell'albo costituito nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel rispetto della normativa relativa agli obblighi previdenziali.
2. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo è subordinata all'iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine.
3. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti: a) certificato di cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o dichiarazione sostitutiva; b) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva ovvero dichiarazione dell'istante con la indicazione del domicilio professionale; c) attestato di iscrizione all'organizzazione professionale dello Stato membro di origine rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva.".
Dunque, non può sussistere alcun dubbio sul fatto che l'iscrizione nella Sezione Speciale per gli Avvocati Stabiliti dell'Albo degli Avvocati possa essere effettuata solo qualora l'istante abbia stabilmente la residenza o il domicilio professionale nella circoscrizione territoriale dell'Ordine presso il quale viene chiesta l'iscrizione stessa, nonché sul fatto che questo requisito debba permanere affinché possa permanere la suddetta iscrizione, dal che discende anche che tale permanenza possa essere oggetto di verifica da parte del Consiglio dell'Ordine, trattandosi, appunto, di un requisito indispensabile per l'iscrizione.

La giurisprudenza della Suprema Corte, citata nel ricorso dell'Abogado [RICORRENTE], ha affermato che l'iscrizione nella Sezione Speciale dell'Albo degli Avvocati per gli Avvocati Stabiliti è subordinata al possesso dei requisiti elencati nel succitato art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 96/2001, ma tale principio deve necessariamente valere pure per gli ulteriori due suindicati requisiti previsti dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 96/2001, costituiti dal possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea e dall'essere il richiedente l'iscrizione stabilmente residente o domiciliato professionalmente nella circoscrizione dell'Ordine degli Avvocati presso il quale l'iscrizione stessa viene richiesta ed effettuata, perché in difetto anche di uno solo di questi due ulteriori requisiti, l'iscrizione non potrebbe avere luogo.
Ne consegue che il Consiglio dell'Ordine, qualora venga a sapere, per espressa dichiarazione in tal senso resa dall'iscritto, che l'iscrizione è avvenuta senza che l'istante fosse in possesso di uno dei suddetti requisiti e, in particolare, senza che l'iscritto avesse la sua stabile residenza o il suo domicilio professionale nella circoscrizione territoriale dell'Ordine degli Avvocati presso il cui Albo, Sezione Speciale per gli Avvocati Stabiliti, l'iscrizione stessa è stata effettuata, può e deve procedere alla revoca e/o alla cancellazione di detta iscrizione.
Il Collegio ritiene, quindi, di concordare con la giurisprudenza citata dal ricorrente (Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 4 marzo 2016, n. 4252; Sentenza del Consiglio Nazionale Forense, 7 marzo 2016, n. 47), laddove essa sostiene che, fino alla presentazione della domanda di integrazione ex art. 12 del D. Lgs. n. 96/2001, il Consiglio dell'Ordine non possa verificare gli altri requisiti richiesti per l'esercizio della professione dall'art. 21 della Legge n. 247/2012, ma ritiene anche che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati possa, invece, verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti richiesti dall'art. 6, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 96/20021 e, che in ogni caso, non possa rimanere inerte qualora, senza aver posto in essere alcuna attività di verifica, sia stato l'Avvocato Stabilito, come si è, appunto, verificato nel caso di specie, a comunicare di sua iniziativa e spontaneamente al Consiglio dell'Ordine di non avere (e di non avere mai avuto) il proprio domicilio professionale nella circoscrizione territoriale dell'Ordine stesso.
Il Collegio è consapevole che in passato il Consiglio Nazionale Forense si è pronunciato nel senso che il Consiglio dell'Ordine non può revocare l'iscrizione per il fatto che l'Abogado non abbia alcun reale domicilio professionale o stabilimento o residenza nell'ambito del circondario (in questo senso, Sentenza del Consiglio Nazionale Forense, 7 marzo 2016, n. 47; cfr. anche Sentenza del Consiglio Nazionale Forense, 25 maggio 2015, n. 72), ma si è trattato di casi nei quali la mancanza dell'attività professionale e del domicilio professionale dell'iscritto era stata accertata a seguito di una verifica effettuata su iniziativa del Consiglio dell'Ordine e non a seguito di dichiarazioni rese spontaneamente dall'iscritto stesso e, comunque, parrebbe non essere stata data, nelle suddette pronunce, la dovuta attenzione al fatto che la sussistenza del domicilio professionale nella circoscrizione territoriale dell'Ordine in cui è stata effettuata l'iscrizione costituisce un requisito per poter procedere all'iscrizione medesima (e, dunque, anche per il suo mantenimento).
In tema di tenuta degli Albi, il Consiglio Nazionale Forense ha espressamente affermato che:

“(I) L’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art.1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi del titolo abilitante alla professione (che può avvenire in ogni tempo ex art. 21 octies L. n. 241/1990), anche alla luce dell’art. 33, comma V, della Costituzione e non ha bisogno di specifica motivazione stante l’assenza ab origine di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell’iscrizione stessa.
(II) Il provvedimento di cancellazione dall’albo per assenza del titolo abilitante all’iscrizione è atto a contenuto vincolato, che non ammette valutazioni discrezionali (a differenza di altri requisiti all’iscrizione, quali, ad esempio, l’esemplarità della condotta), sicché non è annullabile per violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 21/octies legge 241/1990).” (Sentenza del Consiglio Nazionale Forense, 28 ottobre 2022, n. 200; cfr. pure Sentenza del Consiglio Nazionale Forense, 28 ottobre 2019, n. 123).
Anche la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che “l'iscrizione, come hanno avuto modo di precisare queste Sezioni Unite (Cass. 22 dicembre 2011 n. 28340), costituisce un atto vincolato, subordinato alla ricorrenza dei presupposti stabiliti dalla direttiva Europea e dalla normativa italiana, individuati principalmente italiana, individuati principalmente nella cittadinanza comunitaria e nell’iscrizione all’organizzazione professionale dello Stato di origine. Tuttavia lo scopo della direttiva 98/5 è, a norma del suo art. 1, comma 1, quello "di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato...in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquista la qualificazione professionale" e non già quello di regolare "l'accesso alla professione di avvocato" in detto Stato membro (considerando no. 7), né può consentire l'elusione delle normative nazionali che disciplinano l'accesso alla professione forense per il tramite di un esame statale di abilitazione, per cui appare conforme al diritto Europeo il riconoscimento del potere/dovere in capo alle competenti autorità nazionali di valutare in concreto, nel rispetto dei principi eurounitari, se l'atto di esercizio del diritto di stabilimento non avvenga in forme abusive dello stesso diritto dell'Unione, ferma restando la possibilità di un controllo giurisdizionale dell'attività amministrativa condotta a seguito del ricorso dell'interessato.
Di conseguenza, qualora nel valutare le singole domande di iscrizione all'albo degli avvocati stabiliti i Consigli dell'Ordine rilevino la carenza dei requisiti necessari a tal fine dovranno negare l'iscrizione. Parimenti, qualora la carenza dei requisiti venga rilevata dopo l'iscrizione, dovranno procedere alla cancellazione.” (Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 7 febbraio 2019, n. 3706).
Nel caso in esame non era assente il titolo abilitante, ma mancava un requisito comunque essenziale ed indispensabile per la permanenza dell’iscrizione dell’Abogado [RICORRENTE] nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati per gli Avvocati Stabiliti dell’Ordine degli Avvocati di V., costituito dalla residenza e/o dal domicilio professionale dell’iscritto nel circondario di detto Ordine, ragione

per cui, ad avviso del Collegio, sono senza dubbio applicabili anche al nostro caso i principi espressi dalla sopra richiamata giurisprudenza e, comunque, avendo l'iscritto spontaneamente comunicato di essere privo del suindicato requisito, il Consiglio dell'Ordine non poteva astenersi dall'avviare il procedimento per la cancellazione dell'iscrizione stessa.
Per la verità, nella delibera impugnata, non viene menzionata espressamente la mancanza di un effettivo domicilio professionale dell'Abogado [RICORRENTE] nella circoscrizione del Tribunale e dell'Ordine degli Avvocati di V., ma tale mancanza consegue automaticamente al fatto che il suddetto Abogado ha dichiarato espressamente di non avere mai svolto attività professionale forense e, in ogni caso, secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense, quest'ultimo, anche in materia di tenuta degli Albi, può sopperire alla carenza di motivazione del provvedimento impugnato (cfr. sentenza del Consiglio Nazionale Forense 23 gennaio 2010, n. 1, la quale ha affermato che "la mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità del provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, in quanto, alla carenza di motivazione, il Consiglio Nazionale Forense quale giudice d'appello può apportare le integrazioni che ritiene necessarie.").
Tale principio è stato poi confermato in modo costante dalla giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense, la quale ha più volte, appunto, ribadito che la mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni necessarie (da ultimo, in questo senso, Sentenza del Consiglio Nazionale Forense, 13 marzo 2024 n. 66; Sentenza del Consiglio Nazionale Forense, 8 novembre 2023, n. 240; Sentenza del Consiglio Nazionale Forense, 5 luglio 2023, n. 133).
Ne consegue che anche il primo e il secondo motivo del ricorso dell'Abogado [RICORRENTE] devono essere rigettati.
4. Per di più, nel caso di specie, oltre al mancato esercizio della professione forense, alla mancanza del domicilio professionale nella circoscrizione dell'Ordine degli Avvocati di V. e alla mancanza della Partita IVA, è emerso che l'Abogado [RICORRENTE], per spontanea ammissione di quest'ultimo, allorché nell'anno 2019 ha chiesto e ottenuto l'iscrizione nella Sezione Speciale dell'Albo degli Avvocati Stabiliti, versava in una situazione di incompatibilità ex art. 18 della Legge n. 247/2012, in quanto dipendente del Comune di C., poi collocato in quiescenza solo a partire dal giorno 1 Novembre 2022.
La disciplina concernente le incompatibilità, a differenza di quella concernente l'effettivo esercizio della professione, è applicabile (anche) agli Avvocati Stabiliti, indipendentemente dalla presentazione della domanda di integrazione o dalla durata del periodo di iscrizione nella Sezione Speciale, stante il chiaro disposto in tal senso dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 96/2001, il quale prevede espressamente che "All'avvocato stabilito e all'avvocato integrato si applicano le norme sulle incompatibilità che riguardano l'esercizio della professione di avvocato" e stante anche la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale, con sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 11833 del 16 maggio 2013, richiamando anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 166 del 2012 e la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 2 dicembre 2010, nella

causa C-225/2009, ha affermato che in base alla normativa nazionale di recepimento della direttiva intesa ad agevolare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello di acquisizione della qualifica professionale (art. 5, comma 2, del D.Lgs., 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, n. 98/5/CE), è previsto espressamente che tutte le norme nazionali sulle incompatibilità si applichino anche all'avvocato "stabilito" o "integrato".
La sopra indicata situazione di incompatibilità non consentiva, quindi, l'iscrizione dell'Abogado [RICORRENTE] nella Sezione Speciale dell'Albo degli Avvocati Stabiliti, quanto meno fino al giorno 1 novembre 2022, data in cui lo stesso è stato collocato in quiescenza dal Comune di C., e inficiava, dunque, tale iscrizione. A tale riguardo si potrebbe obiettare che la suddetta situazione di incompatibilità è stata nel frattempo rimossa, ma in relazione alla stessa e alla condotta tenuta dall'Abogado [RICORRENTE] con la sua iscrizione alla Sezione Speciale per gli Avvocati Stabiliti dell'Albo degli Avvocati dell'Ordine degli Avvocati di V., vi è un ulteriore aspetto che deve essere considerato ed è quello concernente il fatto che, nella fattispecie in esame, sussiste l'abuso del diritto, il quale, come è noto, è ravvisabile nel caso di un distorto esercizio di un diritto, realizzato al di fuori dei limiti consentiti dall'ordinamento.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, anche laddove ha affermato che, relativamente agli Avvocati Stabiliti, il Consiglio dell'Ordine in sede di iscrizione alla Sezione Speciale dell'Albo, può opporre solo la mancanza dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 96/2001, e non anche la mancanza dei diversi requisiti prescritti dall'ordinamento forense nazionale, ha fatto espressamente salvo il caso in cui la condotta del richiedente possa essere qualificata come abuso del diritto (cfr. Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 4 marzo 2016, n. 4252; cfr. anche Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 22 luglio 2016, n. 15200; Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 27 luglio 2015, n. 15694).
In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato che, quando la condotta dell'Avvocato Stabilito appare sintomatica dell'esistenza di un abuso del diritto, non viene meno per il Consiglio dell'Ordine la possibilità di verificare se l'Avvocato Stabilito stesso persegua la finalità di esercitare la professione di avvocato versando in condizioni oggettive e soggettive tali che al cittadino italiano precluderebbero comunque l'esercizio della professione forense (Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 22 luglio 2016, n. 15200; Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Unite Civili, 27 luglio 2015, n. 15694, entrambe sopra citate).
Ebbene, nel caso di specie, la condotta dell'Abogado [RICORRENTE], caratterizzata dal fatto che egli ha richiesto l'iscrizione nella Sezione Speciale dell'Albo degli Avvocati per gli Avvocati Stabiliti tacendo la sussistenza di una grave situazione di incompatibilità, costituita dal rapporto di lavoro dipendente, che egli aveva in corso con il Comune di C. e che è proseguito per oltre tre anni dopo la sua iscrizione, e, per di più, rendendo una dichiarazione sostitutiva di certificazione palesemente falsa, perché ha attestato di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 18 della Legge n. 247/2012,

nonché caratterizzata dal fatto che egli ha dichiarato falsamente di avere un domicilio professionale nella circoscrizione del Tribunale e dell'Ordine degli Avvocati di V., circostanza questa che è stata poi palesemente smentita dalle sue successive spontanee e dichiarazioni di non avere mai svolto alcuna attività professionale (in alcun luogo), ha integrato senza dubbio l'abuso del diritto.
L'Abogado [RICORRENTE], infatti, all'evidente fine di avvalersi, in modo indebito, della normativa che consente all'Avvocato Stabilito, che eserciti (effettivamente) la professione forense, di iscriversi nella Sezione Speciale dell'Albo dell'Ordine degli Avvocati del luogo dove egli svolge la suddetta attività ed ha, quindi, il suo domicilio professionale, per poi, dopo tre anni di (effettivo) esercizio della professione forense, chiedere l'integrazione alla professione di avvocato, pur consapevole di trovarsi in una situazione di incompatibilità, che gli avrebbe precluso la suddetta iscrizione, e pur consapevole che non aveva, in realtà, alcun domicilio professionale nella circoscrizione dell'Ordine degli Avvocati di V. e che non avrebbe mai svolto, in concreto, alcuna attività professionale, stante il suo rapporto di lavoro subordinato in essere con il Comune di C. e stante il fatto che quest'ultimo non gli aveva consentito di esercitare l'attività forense, tacendo tutte queste circostanze, ha chiesto ed ottenuto l'iscrizione alla suddetta Sezione Speciale dell'Albo.
Ciò con il chiaro intento di aggirare le norme che regolano l'iscrizione dell'Avvocato Stabilito nella Sezione Speciale dell'Albo e di risparmiare, ai fini della maturazione del triennio per la presentazione della domanda di integrazione nella professione di avvocato, tutto il periodo della permanenza del suo rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Comune di Canicattì, che, se egli avesse agito in modo trasparente e leale, non avrebbe potuto chiaramente essere computato, perché gli sarebbe stata doverosamente negata l'iscrizione nella Sezione Speciale dell'Albo, quanto meno fino alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato stesso.
Il tutto senza che l'Abogado [RICORRENTE] abbia mai iniziato a svolgere alcuna attività professionale, neppure dopo che era cessato il suo rapporto di lavoro dipendente con il Comune di Canicattì. Si è, quindi, trattato di tutta evidenza di una condotta preordinatamente pianificata ed intenzionalmente messa in atto dall'Abogado [RICORRENTE] al fine di eludere le norme che disciplinano l'iscrizione dell'Avvocato Stabilito nella Sezione Speciale dell'Albo e che rivestono un ruolo essenziale per la successiva integrazione dell'Avvocato Stabilito stesso nella professione di avvocato.
Solo quando si è reso conto che la sua (falsa) dichiarazione circa l'esercizio della professione forense comportava per lui l'obbligo dell'iscrizione a Cassa Forense e del pagamento dei relativi contributi previdenziali, l'Abogado [RICORRENTE] ha ritenuto di dire la verità al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di V., confessando, in particolare, di non avere mai svolto la professione forense (e, quindi, anche di non avere mai avuto un domicilio professionale), ma non certo per una resipiscenza, che, se frutto di una presa di coscienza circa la non correttezza della sua condotta precedente, avrebbe potuto anche essere apprezzata, bensì, anche in modo alquanto spregiudicato, dato che, così facendo, ha ammesso di avere tratto in inganno il COA di Velletri quando aveva presentato la sua domanda di iscrizione alla Sezione Speciale dell'Albo per gli Avvocati Stabiliti, solo per evitare quello che evidentemente gli è sembrato in

quel momento il male peggiore, ovverosia per evitare il pagamento dei contributi previdenziali a Cassa Forense.
Dunque, l'Abogado [RICORRENTE], in modo consapevole e cosciente, mediante false dichiarazioni, ha tenuto una condotta finalizzata all'elusione della normativa vigente, condotta questa che senza dubbio ha integrato l'abuso del diritto, e, quindi, anche per tale motivo, il COA di V. era pienamente legittimato a verificare la falsità della dichiarazione dell'Abogado [RICORRENTE] stesso in forza delle quali quest'ultimo aveva ottenuto in modo indebito ed illegittimo l'iscrizione della Sezione Speciale dell'Albo degli Avvocati per gli Avvocati Stabiliti, nonché a disporre la cancellazione di detta iscrizione.
Il fatto che la condotta dell'Abogado [RICORRENTE] abbia integrato l'abuso del diritto costituisce un'ulteriore ragione per il rigetto del primo motivo e del secondo motivo del suo ricorso.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37; il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso.
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 luglio 202.